



Provincia di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE
OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

**Estratto dal registro delle deliberazioni dell'ASSEMBLEA dell'Ente di Governo del Trasporto
Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia**

Deliberazione n. 14

Seduta del 15 dicembre 2014

| Componenti | Ente rappresentato | Quota di partecipazione e percentuali di riparto oneri finanziari | P | A |
|-------------------|---|--|----------|----------|
| Natalino Manno | Sub-commissario prefettizio del Comune di Venezia | 65,36 | X | |
| Giacomo Grandolfo | Assessore della Provincia di Venezia | 33,04 | X | |
| Giuseppe Casson | Sindaco del Comune di Chioggia | 1,60 | X | |

Presiede il dott. Natalino Manno, sub-commissario prefettizio del Comune di Venezia.

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l'ing. Franco Fiorin, Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, Responsabile dell'Ufficio Centrale dell'Ente di Governo.

seduta del 15 dicembre 2014

N. 14: Affidamento della concessione *in house providing* ad AVM S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici urbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete dell'area urbana di Chioggia, per gli anni 2015-2019, ai sensi dell'art. 5, par.2 del Regolamento CE 1370/2007- approvazione dello schema di contratto di servizio.

**L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Su proposta del responsabile dell'Ufficio Periferico presso il Comune di Chioggia;

ricordato che l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale del Comune di Venezia, in gestione associata tramite convenzione con gli enti affidanti Provincia di Venezia e Comune di Chioggia, è svolto dall'Ente di governo del bacino Veneziano, designato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2333 del 16/12/2013, ed è operativo dalla data di insediamento della prima Assemblea del 7/04/2014;

premessi che:

- i servizi di trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Chioggia in corso alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 25/1998 sono stati affidati direttamente al precedente gestore Actv S.p.A., con la stipula del contratto di servizio, con scadenza il 31.12.2003;
- il suddetto affidamento è stato successivamente di tempo in tempo prorogato in esecuzione di provvedimenti legislativi nazionali, l'ultimo dei quali è costituito dall'art. 13 del d.l. 150/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2014 che consente la proroga degli attuali affidamenti fino al 31/12/2014;
- per i suddetti affidamenti il Comune di Chioggia ha avviato le nuove procedure per l'aggiudicazione degli stessi, adottando con DG n. 295 del 24/12/2013 la relazione ex art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, onde dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento del servizio di trasporto pubblico prescelta e definire gli obblighi di servizio pubblico indicando le relative compensazioni economiche;

vista la Convenzione tra la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia per la costituzione dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino di Venezia e, in particolare, l'art. 14 sull'affidamento dei servizi che stabilisce che l'Assemblea dell'Ente di Governo approvi le relazioni di cui all'art. 34 del d.l. 179/2012, adottate da ciascun ente convenzionato nel proprio ambito di unità di rete;

richiamate le principali decisioni assunte dal Comune di Chioggia per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale dell'area urbana di Chioggia, come trasfuse nella relazione di cui all'art. 34/2012, approvata con la su citata deliberazione di Giunta n. 295 del 24/12/2013, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Comunale con deliberazione n.126 del 04/12/2013:

- di provvedere all'affidamento del complesso dei servizi urbani di trasporto pubblico locale del Comune di Chioggia in house providing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 par. 2 del regolamento comunitario n. 1370/2007, ad AVM S.p.A., società in house del Comune di Venezia, fino al 2019;
- di individuare i servizi di trasporto pubblico locale dell'area urbana di Chioggia che saranno sottoposti a procedura concorsuale per l'affidamento a soggetti diversi dall'affidatario in house AVM S.p.A., come imposto dall'art. 4-bis del D.L. n. 78/2009, convertito con la legge n.102/2009, che prevede l'obbligo di *“aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo.”*;

visto che la suddetta relazione è stata approvata dall'Assemblea dell'Ente di Governo con deliberazione n. 6 del 16.06.2014, e che la sua pubblicazione entro il termine del 30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 150/2013, ha consentito di garantire la prosecuzione del servizio da parte dell'attuale gestore Actv S.p.A. sino al 31.12.2014;

visto che l'Ufficio periferico presso il Comune di Chioggia, sulla base delle indicazioni contenute nel capitolo 4 della Relazione di cui all'art. 34 del d.l. 179/2012 *“Individuazione della forma di affidamento”*, ha provveduto a individuare i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete dell'area urbana di Chioggia - da affidare rispettivamente in house ad AVM S.p.A. e in appalto *“gross cost”*, mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 4 bis del d.l. n. 78/2009, nel rispetto della percentuale del 10% stabilita dal citato art. 4-bis del D.L. n. 78/2009, come risulta dalla seguente tabella:

| Servizio Urbano Chioggia | Produzione totale | Produzione da affidare in house ad AVM S.p.A. | Produzione da affidare con gara |
|--------------------------|-------------------|---|---------------------------------|
| Linea 1 | 93.347 | 93.347 | ----- |
| Linea 2 | 65.711 | 65.711 | ----- |
| Linea 6 | 77.222 | 77.222 | ----- |
| Linea 7 | 104.063 | 104.063 | ----- |
| Linea 21 | 71.732 | ----- | 71.732 |
| Linea 345 | 357.970 | 249.421 | 108.549 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| (*) Produzione Residua a disposizione | 67.379,47 | 67.379,47 | ----- |
| Totale | 837.424,47 | 657.143,47 | 180.281 |

(*) Produzione Residua da Contributo Regionale a disposizione per necessità derivante da introduzione ZTL Centro Storico e/o altro (navetta, parcheggi, etc....);

ritenuto pertanto necessario procedere al formale affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale dell'area urbana di Chioggia all'operatore interno AVM S.p.A. a decorrere dal 01.01.2015 sino al 31.12.2019, ad esclusione dei servizi messi a gara ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 78/2009, come sopra individuati in esecuzione della relazione di cui all'art. 34 del d.l. 179/2012, approvata con deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di Governo n. 6 del 16.06.2014, con riserva di anticiparne la conclusione in relazione alla verifica nel 2016 del conseguimento dei risultati previsti dal piano di risanamento aziendale;

visto che l'Ufficio periferico presso il Comune di Chioggia ha provveduto a predisporre lo schema del contratto di servizio per l'affidamento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale da affidare all'operatore interno AVM S.p.A.;

visto il Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e, in particolare, l'art. 5, par. 2, che regola l'ipotesi dell'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico ad operatore interno;

preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Periferico istituito presso il Comune di Chioggia

a voti unanimi

DELIBERA

- di affidare la concessione *in house providing* ad AVM S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale urbani automobilistici del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete dell'area urbana di Chioggia - ai sensi dell'art. 5 par. 2 del Regolamento CE n. 1370/2007, per gli anni 2015-2019, ad esclusione dei servizi da affidarsi a terzi a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art 4-bis del D.L. n. 78/2009;
- di riservarsi la facoltà di anticipare la conclusione dell'affidamento diretto in relazione alla verifica nel 2016 del conseguimento dei risultati previsti dal piano di risanamento aziendale;
- di approvare lo schema di "Contratto di servizio per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici urbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete dell'area urbana di Chioggia 2015-2019 tra l'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia

ed AVM S.p.A.", nel testo riportato in allegato e parte integrante della presente deliberazione;

- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Periferico presso il Comune di Chioggia ad apportare le eventuali modifiche ed integrazioni al contratto di servizio per i servizi minimi di trasporto pubblico locale tra l'Ente di governo ed AVM S.p.A. prima di procedere alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione è affissa all'Albo pretorio del Comune di Venezia in data 22 dicembre 2014 per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli enti convenzionati.

Il Responsabile dell'Ufficio Centrale
ing. Franco Fiorin

*Sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 e successive modifiche*

**Ente di governo
del trasporto pubblico locale
del bacino territoriale
ottimale e omogeneo di Venezia**

AVM S.p.A.

*Ufficio periferico
dell'ambito di unità di rete
dell'area urbana di Chioggia*

***CONTRATTO DI SERVIZIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE***

Schema di contratto

INDICE

Capo I – Contenuti generali del contratto

- Art. 1 Premesse e validità del contratto
- Art. 2 Oggetto del contratto e caratteristiche del servizio

Capo II – Obblighi di servizio

- Art. 3 Programmi di esercizio
- Art. 4 Variazioni al programma di esercizio
- Art. 5 Obblighi ed impegni dell'Affidatario
- Art. 6 Mobilità delle persone con ridotta capacità motoria
- Art. 7 Standards qualitativi minimi del servizio
- Art. 8 Carta della mobilità
- Art. 9 Tariffe

Capo III – Diritti di esclusiva e compensazioni di servizio pubblico

- Art. 10 Obblighi ed impegni dell'Ente affidante
- Art. 11 Rendicontazione annuale
- Art. 12 Subaffidamento dei servizi
- Art. 13 Revisione del contratto
- Art. 14 Penali per inadempienze e sanzioni amministrative
- Art. 15 Funzioni di vigilanza e di controllo
- Art. 16 Comitato tecnico di gestione del contratto

Capo IV – Disposizioni finali

- Art. 17 Codice di comportamento
- Art. 18 Clausola finale
- Art. 19 Controversie

ALLEGATI:

- A) Programma di esercizio
- B) Materiale rotabile, navi e galleggianti
- C) Elenco depositi, officine, impianti
- D) Elenco del personale aziendale
- E) Parametri minimi di qualità
- F) Sistema tariffario

Contratto di Servizio per il trasporto pubblico locale

Tra

L'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia con sede presso il Comune di Venezia, San Marco 4137, C.F. 00339370272, in persona di, nato a il, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Ufficio periferico dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Chioggia, giusta deliberazione dell'Assemblea, prot. di verb. del, esecutiva;

e

AVM S.p.A., con sede a C.F. e partita I.V.A., nel seguito denominato Affidatario, in persona del Rappresentante legale, nato a il, il quale interviene nel presente atto in qualità di

Premesso che

- a. la L.R. 25/1998, approvata in attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, detta la disciplina e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
- b. il bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto pubblico locale di Venezia è stato definito dalla Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 2048 del 19.11.2013, in esecuzione dell'art. 3bis del d.l. n. 138/2011;
- c. l'Ente di governo del bacino di Venezia per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale, costituito mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia e Comune di Chioggia, sottoscritta in data 10.12.2013, è stato designato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2333 del 16.12.2013, disciplinando le modalità ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente suddetto dal 01.01.2014;
- d. l'Ente di governo del bacino di Venezia, attraverso l'Ufficio periferico dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Chioggia, è competente in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale urbani automobilistici del Comune di Chioggia;
- e. la Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, approvata dall'Assemblea dell'Ente di governo del bacino Veneziano, prot. 6 di verb. del 16.6.2014, esecutiva, nel dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, individua nel disposto dell'art. 5 par. 2 del Regolamento comunitario n. 1370/2007 la modalità di aggiudicazione in house providing alla società AVM S.p.A. del complesso dei servizi urbani del Comune di Chioggia;

- f. la Relazione prevede altresì l'avvio contestuale delle procedure concorsuali per l'affidamento almeno del 10% del complesso dei servizi urbani del Comune di Chioggia, ai sensi e per gli effetti dell'art 4 bis del D.L. 78/2009;
- g. AVM S.p.A., a seguito della riorganizzazione societaria del settore della mobilità, attuata dal Comune di Venezia con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 13.12.2011, è società controllata al 100% dall'Amministrazione Comunale di Venezia, dotata di quei vincoli statutari, organizzativi, gestionali tali da costituire i requisiti necessari affinché l'Autorità competente all'affidamento possa esercitare su di essa *"un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi"*;
- h. il Gruppo AVM si è costituito mediante acquisizione da parte della Capogruppo AVM S.p.A. della partecipazioni azionarie di controllo nelle società Actv S.p.A. (DCC n. 35/2012), VELA S.p.A. (DCC n. 68/2012) e PMV S.p.A. (DCC n. 89/2013);
- i. AVM S.p.A., partendo dalla situazione di squilibrio economico della gestione dei servizi di TPL rilevata negli esercizi 2012 e 2013 e generatasi principalmente in conseguenza della progressiva riduzione dei finanziamenti regionali a compensazione degli obblighi di servizio iniziata nel 2011, durante il periodo di vigenza dell'affidamento in house, dovrà riportare i servizi in condizione di complessivo equilibrio economico, attraverso interventi di riorganizzazione dei servizi, di efficientamento della gestione, di massimizzazione dei ricavi tariffari, secondo il percorso indicato nel Piano industriale del Gruppo AVM;
- j. l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale dovrà essere svolta da Actv S.p.A. quale società operativa controllata da AVM S.p.A. (anche ai sensi dell'art. 218 del D.lgs. n. 163/2006) il cui rapporto sarà regolato da un contratto di appalto di servizi del tipo "gross cost";
- k. Ve.La. S.p.A. continuerà a svolgere il servizio di bigliettazione, per conto di AVM S.p.A., il cui rapporto sarà regolato da un contratto di appalto di servizi;
- l. PMV S.p.A. metterà a disposizione di AVM S.p.A. le infrastrutture e le reti del TPL, il cui rapporto sarà regolato da un contratto di locazione;

Si stipula il seguente contratto:

Capo I – Contenuti generali del contratto

Art. 1

Premesse e validità del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
2. Il presente contratto ha validità sino al 31.12.2019, con possibilità di risoluzione anticipata al 31.12.2016, in relazione alla verifica nel 2016 del conseguimento dei risultati previsti dal piano di riequilibrio economico della gestione dei servizi affidati.

Art. 2

Oggetto del contratto e caratteristiche dei servizi

1. E' oggetto del presente contratto l'esercizio integrato dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Chioggia, per la quota parte in affidamento diretto ad AVM S.p.A., ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 6 del 16 giugno 2014 dell'Ente di Governo del Bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto pubblico locale di Venezia.
2. Durante il periodo di affidamento del contratto l'Affidatario, sulla base degli indirizzi dell'Affidante, provvede, in particolare: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti, nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità; b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale; c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies dell'art. 18 del D.Lgs. 422/97. Alla definizione delle iniziative e degli interventi previsti al punto precedente si provvederà in sede di Comitato tecnico di gestione del contratto, di cui al successivo art. 16.

Capo II – Obblighi di servizio

Art. 3

Programmi di esercizio

1. I programmi di esercizio e la relativa quantità di produzione sono descritti in dettaglio nell'allegato A), e sono rappresentati da :
 - a) grafo della rete fornito su cartografia regionale in scala 1:10.000, con l'indicazione di tutte le fermate obbligatorie e delle polimetriche;
 - b) elenco delle linee costituenti la rete dei servizi di trasporto pubblico locale, con relativo programma di esercizio, con l'indicazione della loro lunghezza, della loro periodicità, dei relativi orari e fermate obbligatorie e della produzione annua delle stesse, con esclusione dei trasferimenti tecnici, espressa in chilometri per i servizi automobilistici urbani
2. La quantità dei servizi dell'unità di rete dell'area urbana di Chioggia, è la seguente:

| Servizio Urbano Chioggia | Produzione totale |
|---------------------------------------|-------------------|
| Linea 1 | 93.347 |
| Linea 2 | 65.711 |
| Linea 6 | 77.222 |
| Linea 7 | 104.063 |
| Linea 21 | 71.732 |
| Linea 345 | 357.970 |
| (*) Produzione Residua a disposizione | 67.379,47 |
| Totale | 837.424,47 |

(*) Produzione Residua da Contributo Regionale a disposizione per necessità derivante da introduzione ZTL Centro Storico e/o altro (navetta, parcheggi, etc....).

3. Il programma di esercizio e la relativa produzione, di cui all'allegato A), potranno essere aggiornati, in accordo tra le parti, Affidante e Affidatario, garantendo comunque una quantità di servizio non inferiore a quella indicata al precedente comma 2, con le modalità e nei termini definiti nel successivo art. 3.
4. Al fine di garantire la regolarità di esercizio dei servizi di linea programmati, in caso di esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari, contingenti o straordinari, anche su specifica richiesta dell'Affidante, l'Affidatario, nell'ambito della propria unità di rete, potrà istituire servizi integrativi temporanei, da esercire con le medesime modalità stabilite dal presente contratto di servizio.
5. Nell'eventuale aggiornamento del programma di esercizio, per il miglioramento qualitativo del servizio, le parti dovranno tenere conto:
 - delle modificazioni rilevate e previste della domanda di servizio;
 - dei cambiamenti strutturali e infrastrutturali della viabilità e della mobilità;
 - dell'andamento del rapporto ricavi/costi rilevato nei precedenti tre esercizi;
 - dell'integrazione modale con altri servizi di trasporto pubblico locale;
 - dei problemi di inquinamento atmosferico e ambientale del territorio servito.

Art. 4

Variazioni al programma d'esercizio

1. Le parti, in accordo tra loro potranno apportare, in relazione ad esigenze di interesse pubblico finalizzate al miglioramento dell'offerta ovvero per cause di forza maggiore (deviazioni a seguito di chiusure stradali per lavori di viabilità, calamità naturali, ecc.), parziali modifiche alla programmazione annuale del servizio, garantendo comunque, a parità di corrispettivo, una entità complessiva in aumento o in diminuzione entro il limite del 5% della produzione annua indicata al comma 2 del precedente articolo 2.
2. Le variazioni che comportino aumento o diminuzione eccedente il suddetto limite percentuale, e fino al 10% della produzione annua indicata al comma 2 del precedente articolo 2, che determinino un onere aggiuntivo di gestione devono trovare compensazione economica, in accordo tra le parti. Oltre la soglia del 10% della percorrenza annua si procederà alla revisione del contratto.
3. In ogni caso tutte le variazioni devono essere specificatamente autorizzate dall'ente affidante.

Art. 5

Obblighi ed impegni dell'Affidatario

1. L'Affidatario è tenuto alla osservanza delle disposizioni previste dalla L.R. 30/10/1998, n. 25 e di tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore del trasporto pubblico locale.
2. In particolare l'Affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. eseguire i servizi di trasporto, oggetto del presente contratto, per la produzione dei quali quest'ultima utilizzerà:
 - mezzi idonei a garantire la sicurezza degli stessi come da allegato B);
 - personale aziendale qualificato ed in numero adeguato al raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. n. 25/1998, di cui all'allegato D);

(in caso di variazioni si darà corso agli aggiornamenti dei suddetti dati con cadenza annuale in occasione della rendicontazione di cui all'art. 11)

- b. utilizzare le infrastrutture (sedi, depositi, officine, impianti di fermata, ecc.) e le reti di trasporto pubblico messe a disposizione da PMV S.p.A. ;
- c. utilizzare la rete di vendita e i servizi commerciali relativi al tpl gestiti da Vela S.p.A. ;
- d. garantire la stipula, per i mezzi, i depositi, e gli impianti di cui al precedente punto a), di polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie;
- e. garantire la applicazione per il servizio oggetto del presente contratto, del contratto collettivo di lavoro ed il rispetto delle disposizioni legislative relative al trattamento previdenziale;
- f. garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi delle vigenti norme in materia;
- g. garantire il rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'art. 7 del presente contratto;
- h. adottare la Carta della Mobilità sulla base di quanto stabilito al successivo art. 8 ed aggiornarla tempestivamente a seguito di variazioni intervenute sugli standard di qualità e sulla normativa del servizio;
- i. fornire all'Ente affidante la rendicontazione annuale relativa allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, di cui all'art. 11;
- j. fornire alla Regione e all'Ente affidante competente tutti i dati e le informazioni sull'attività aziendale su supporto cartaceo o informatico, necessari anche per il funzionamento dell'Osservatorio Permanente della mobilità di cui all'art. 45 della L.R. n. 25/1998
- k. rispettare, nella applicazione delle tariffe e nella adozione dei titoli di viaggio, la struttura tariffaria, secondo quanto previsto al successivo art. 9;
- l. promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio;
- m. provvedere alla certificazione dei bilanci aziendali;
- n. tenere contabilità separate per i servizi oggetto del presente contratto, ai sensi del punto 5 dell'Allegato al Regolamento CE n. 1370/2007;
- o. provvedere al versamento dei contributi previdenziali secondo la normativa in vigore;
- p. rispettare il diritto di sciopero del personale proprio e dell'appaltatore, osservando le disposizioni inerenti le garanzie, in caso di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. L'Affidatario è inoltre obbligato a coordinare l'esercizio dell'intera rete del trasporto pubblico locale urbano come individuata dall'Affidante, con specifico riferimento ai servizi da questo affidati a soggetti terzi, mediante:

- fornitura e installazione dei sistemi AVL-AVM e di bigliettazione con il sistema "Veneziaunica";
- messa in disponibilità degli impianti di fermata;
- supervisione dei programmi di esercizio dei servizi ai fini del rispetto delle coincidenze e della non sovrapposizione agli impianti di fermata.

4. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Affidatario per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorità Pubblica per motivi di ordine o di sicurezza pubblica. In caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte dell'Affidatario, l'Ente affidante potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Affidatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio con rivalsa su di esso per le spese sostenute, con sospensione contestuale del corrispettivo di cui all'art. 10.

5. Al servizio automobilistico urbano devono essere adibiti mezzi che l'Ente affidante abbia valutato idonei in relazione al percorso e al servizio da effettuare. I mezzi adibiti al servizio devono essere contraddistinti dal nominativo, dalla sigla, da logo dell'affidatario e devono essere dotati di appositi indicatori di linea, posti anteriormente e lateralmente, descrittivi del servizio e del

percorso, diversificato per andata e ritorno, indicati dal codice alfanumerico di linea e dalla denominazione dei capolinea e delle principali località intermedie di fermata; analogo indicatore, pur se di dimensioni ridotte, deve essere posto nella parte posteriore dei mezzi, eventualmente con la sola indicazione del codice alfanumerico di linea. Nei mezzi devono essere attive le apparecchiature per la convalida dei titoli di viaggio.

Le fermate utilizzate dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L. n. 118/71.

L'Affidatario è tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato specificatamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del corrispettivo dovuto.

Art. 6

Mobilità delle persone con ridotta capacità motoria

1. L'accesso ai mezzi in servizio di TPL da parte delle persone con ridotta capacità motoria può essere limitato dal personale addetto per motivi di sicurezza. I mezzi con spazi attrezzati per sedie a rotelle e/o spazi per passeggeri con ridotte capacità motorie sono dotati degli appositi pittogrammi visibili all'esterno, situati nella parte anteriore destra dei mezzi. Adeguati pittogrammi sono situati anche all'interno, vicini ai suddetti spazi.
2. L'Affidatario, d'intesa con l'Ente affidante e con le associazioni delle persone disabili, individua nell'ambito dei servizi automobilistici urbani alcune linee e le relative fermate idonee sulle quali si impegna ad impiegare autobus con pianale ribassato e dotati di posto attrezzato e di pedana mobile per l'accesso delle persone disabili in carrozzella.
3. Per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria, l'Affidatario si impegna ad acquistare i nuovi mezzi da impiegare in servizio urbano di linea con pianale ribassato e dotati di posto attrezzato e di pedana mobile per l'accesso delle persone disabili in carrozzella. Le fermate di nuova costruzione dovranno essere realizzate in conformità al progetto tipo approvato dal Comune di Chioggia, compatibilmente con i vincoli di viabilità e del territorio esistenti. Le fermate e tutti i mezzi adibiti al servizio di tpl devono essere accessibili da parte delle persone a mobilità ridotta..

Art. 7

Standard qualitativi minimi del servizio

1. L'Affidatario si impegna a garantire adeguati standard di qualità del servizio offerto, sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 1999. I parametri di qualità sono indicati nell'allegato E) ed approvati annualmente dall'organo esecutivo dell'Ente affidante e secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 461 della L. 244 del 24.12.2007 (lettera c).
2. La qualità del servizio offerto è misurata con riferimento ai seguenti fattori:
 - sicurezza del viaggio
 - regolarità del servizio
 - pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture
 - confortevolezza del viaggio
 - servizi per passeggeri con handicap
 - informazioni alla clientela
 - aspetti relazionali e comportamentali

- livello di servizio allo sportello
 - attenzione all'ambiente.
3. Nell'eventuale aggiornamento degli standard di qualità, le parti dovranno tenere conto:
 - degli standard qualitativi minimi stabiliti dalla Regione;
 - delle politiche di sviluppo e della pianificazione del territorio, dell'ambiente e dei servizi pubblici dell'Ente affidante;
 - dell'esito delle consultazioni con le associazioni dei consumatori per la definizione della "Carta della Mobilità";
 - dell'equilibrio economico del contratto di servizio rilevato nei precedenti tre esercizi.
 4. L'Affidatario collabora e contribuisce, sotto la diretta responsabilità dell'Affidante, all'attivazione di un sistema di rilevazione della qualità erogata e di monitoraggio della qualità percepita dei servizi. La copertura degli oneri economici derivanti dalle attività di rilevazione e monitoraggio è garantita nell'ambito del corrispettivo d'esercizio stabilito dal contratto di servizio.
 5. Il mancato conseguimento dei parametri minimi di qualità indicati nell'allegato E) comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 dell'Art. 14.
 6. Gli importi delle sanzioni applicate devono essere destinati alla realizzazione di progetti-obiettivo e di specifici interventi di monitoraggio del servizio prestato, direttamente finalizzati al miglioramento della qualità del servizio, che verranno concordati con l'Affidatario, previa valutazione nel merito del Comitato tecnico, la cui realizzazione e i conseguenti effetti dovranno essere verificati in sede di rendicontazione del contratto di servizio nell'anno successivo.

Art. 8 Carta della Mobilità

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio di trasporto pubblico locale e di garantire la qualità, universalità ed economicità delle proprie prestazioni, l'Affidatario si impegna ad adottare/aggiornare la propria "Carta della Mobilità", elaborata sulla base dello schema generale di riferimento per la predisposizione della stessa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 1999, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 461, art. 2 della L. 244 del 24.12.2007 e delle procedure previste dalla DGC n. 13 del 27.1.2011.
2. La "Carta della Mobilità" viene approvata dall'Affidatario e dall'Affidante, d'intesa con le associazioni dei consumatori al "Tavolo di Consultazione" convocato dall'Affidante, e viene pubblicizzata attraverso il sito della Società Affidataria e, tramite link, nel sito dell'Ente Affidante. La Carta della Qualità deve essere aggiornata tempestivamente e non meno di una volta l'anno, a seguito di variazioni intervenute sugli standard di qualità e sulla normativa del servizio. A cura dell'Affidatario, copie della "Carta della Mobilità" devono essere disponibili, gratuitamente ed in numero congruo presso le sedi Aziendali e per estratto presso i punti vendita diretti dei titoli di viaggio.
3. La "Carta della Mobilità" prevede inoltre le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
4. L'Affidatario provvede almeno una volta l'anno alla compilazione di apposite schede di rendicontazione degli standard di qualità e di eventuali azioni o progetti di miglioramento. Le schede di rendicontazione vengono pubblicate sul sito della Società Affidataria e, tramite link, sul sito dell'Ente Affidante.

5. Il report finale di rendicontazione sugli standard, sull'indagine di customer satisfaction e sulla gestione dei reclami è presentato al "Tavolo annuale di rendicontazione", alla presenza delle associazioni dei consumatori.
6. La copertura degli oneri economici derivanti dalle attività di cui al presente articolo è garantita nell'ambito del corrispettivo d'esercizio stabilito dal contratto di servizio.
7. L'Affidatario si impegna, ai sensi del D.P.C.M. 30.12.1998 ad inviare al Dipartimento per la Funzione Pubblica comunicazione dell'avvenuta adozione della "Carta della Mobilità" e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 9 Tariffe

1. Spettano ad AVM S.p.A. gli introiti tariffari percepiti nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell'unità di rete dell'area urbana di Chioggia, con esclusione dei proventi tariffari relativi ai servizi affidati in appalto a soggetti terzi da parte dell'ente affidante.
2. Spetta al Comune di Chioggia quota parte degli introiti tariffari, stabilita nella misura necessaria a concorrere all'importo del corrispettivo "*gross cost*" definito per l'esercizio dei servizi affidati con contratto di appalto, per la parte non coperta dal finanziamento regionale, con le modalità che verranno definite con apposito atto integrativo al presente contratto.
3. Sino alla determinazione delle tariffe da parte della Giunta Regionale, l'Affidatario è tenuto al rispetto del sistema tariffario adottato dall'Ente affidante, che potrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 27, comma 3 della L.R. n. 25/98, tenuto conto delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 49, comma 7 della L.R. 25/98.
4. Ai fini del presente contratto il sistema tariffario da applicare per i servizi di trasporto pubblico è quello riportato in allegato F). Le tariffe e la struttura tariffaria potranno essere modificate con l'approvazione dell'organo esecutivo dell'Ente affidante.

Capo III – Diritti di esclusiva e compensazioni di servizio pubblico

Art. 10 Obblighi ed impegni dell'Ente affidante

1. A fronte degli obblighi di servizio imposti dal presente contratto di servizio, in quanto oggetto di contribuzione pubblica, l'Ente affidante riconosce all'affidatario diritti di esclusiva nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell'unità di rete dell'area urbana di Chioggia, impegnandosi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L.R. 25/1998, a vietare l'effettuazione di servizi di trasporto passeggeri da parte di soggetti terzi in sovrapposizione o interferenza con i servizi oggetto del presente contratto.
2. Per gli anni di vigenza contrattuale l'Ente affidante si impegna a corrispondere all'Affidatario il finanziamento annuale che verrà assegnato dalla Regione Veneto. L'Ente affidante si impegna inoltre a corrispondere all'Affidatario ogni ulteriore somma che dovesse essere assegnata dalla Regione Veneto ad integrazione del corrispettivo dei servizi minimi di trasporto pubblico locale sopra indicato.
3. Qualora le risorse economiche di cui al precedente comma 2 non dovessero risultare sufficienti a garantire il percorso di riequilibrio economico dei servizi affidati, le parti provvederanno tempestivamente al mantenimento dell'equilibrio economico del contratto di servizio, valutando ed adottando gli interventi che si renderanno necessari.

4. Il 95% dei corrispettivi di cui al comma 2 viene erogato in rate mensili posticipate entro l'ultimo giorno di ciascun mese in relazione alla percorrenza preventivata, compatibilmente con le effettive disponibilità di cassa.
5. L'erogazione del residuo 5% del finanziamento avverrà a seguito di presentazione della rendicontazione del servizio effettuato e sarà subordinata al raggiungimento degli obiettivi di qualità e prestazionali del servizio, secondo le nuove quote che verranno rideterminate dalla Regione, tenuto conto del mutato quadro nazionale circa gli impegni che le Regioni devono assumere in termini di razionalizzazione e progressivo efficientamento della programmazione e della gestione dei servizi di TPL, stabiliti dall'art. 16-bis del D.L. n. 95/2012, come modificato dal comma 301 della L. 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013).
6. L'importo di cui al comma 2 potrà essere integrato a consuntivo, tenuto conto dell'eventuale mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie, in relazione a specifici interventi finanziari disposti dalla Regione Veneto e dall'Ente affidante.
7. In occasione di ogni pagamento periodico l'Ente affidante ha la facoltà di operare il recupero, anche per conto della Regione e su richiesta della medesima, di eventuali debiti a carico dell'Affidatario, mediante trattenuta sulle somme da erogare e dovute a quest'ultimo a qualsiasi titolo.
8. I corrispettivi di cui al comma 1 sono assoggettati alla disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 11

Rendicontazione annuale

1. La rendicontazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno e comprende:
 - elenco a consuntivo dei chilometri percorsi e delle ore di moto prodotte per ogni linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici;
 - elenco dei mezzi e delle dotazioni;
 - elenco per qualifica del personale utilizzato per i servizi;
 - numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti;
 - rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, nonché comprensivo di analisi degli elementi del rapporto stesso;
 - bilancio consuntivo e riclassificazione dello stesso secondo lo schema definito dalla Regione Veneto;
 - ogni altra informazione che l'Ente affidante riterrà di richiedere.
2. Tali rendiconti devono essere firmati dal rappresentante legale dell'Affidatario.

Art. 12

Subaffidamento dei servizi

1. Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali è consentito, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 25/98 e successive modificazioni ed integrazioni, subaffidare a terzi vettori, previa autorizzazione dell'organo esecutivo dell'Ente affidante, servizi nel limite massimo del 20% di quelli affidati e oggetto del presente contratto, con l'osservanza e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 22 della stessa legge regionale.

2. L'Affidatario ha facoltà di affidare in locazione, in comodato od in usufrutto al subaffidatario impianti e mezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio secondo modalità stabilite nel rispetto della normativa vigente.
3. L'Affidatario rimane titolare dell'affidamento nei confronti dell'Ente affidante, al quale esclusivamente è tenuto a rispondere per il subaffidatario.
4. Lo schema di contratto fra l'Affidatario e il subaffidatario, corredato da una analisi di costi/benefici, deve essere trasmesso in copia all'Ente affidante prima della stipula del contratto stesso, al fine di verificare l'apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto, senza riduzione del livello qualitativo del servizio reso all'utenza.

Art. 13

Revisione dei contratto

Il presente contratto è soggetto a revisione:

- a. nei casi di ridefinizione del programma d'esercizio di cui all'articolo 4;
- b. nei casi di ridefinizione degli obblighi tariffari di cui all'articolo 9;
- c. per variazione delle risorse finanziarie regionali disponibili;

Art. 14

Penali per inadempienze e sanzioni amministrative

1. In caso di inadempienze che comportino infrazioni della direzione d'esercizio si applicano le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
2. Il mancato adempimento a ciascuna delle prescrizioni di cui alle lettere da a) a p) dell'art. 5 determina la sospensione dell'erogazione dello 0,5% del corrispettivo mensile di cui all'art. 10, comma 5. L'erogazione avverrà all'atto dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni.
3. Decorsi 15 giorni dalla contestazione della violazione senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, la sospensione di cui al comma 3 diventa definitiva.
4. Il mancato conseguimento dei parametri minimi di qualità indicati nell'allegato E), misurato annualmente attraverso il sistema di monitoraggio della qualità dei servizi previsto dal comma 4 dell'art.7, determina una corrispondente diminuzione del corrispettivo, nella misura indicata nell'allegato E).

Art. 15

Funzioni di vigilanza e di controllo

1. L'Ente affidante svolge funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità dell'esercizio del servizio di trasporto oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa di cui all'articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'espletamento della vigilanza e del controllo non potrà mai venire invocato dall'Affidatario o dal personale da essa dipendente, quale esimente o diminuzione la responsabilità dell'Affidatario stesso.

Art. 16

Comitato tecnico di gestione del contratto

1. Al fine di facilitare la gestione del contratto è costituito un Comitato Tecnico, al quale partecipano due rappresentanti dell'Ente affidante e due rappresentanti dell'Affidatario; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio periferico di Chioggia. Potrà inoltre essere nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno, esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente.
2. Il Comitato tecnico è un organo consultivo permanente dei contraenti, con funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del contratto, esprimendo pareri ed avanzando proposte in ordine a:
 - a) variazioni al programma di esercizio, di cui all' art. 4;
 - b) valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle parti;
 - c) risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, rispetto agli standard minimi di cui all' art. 7;
 - d) valutazione di proposte di integrazione del sistema tariffario e/o modale;
 - e) ogni altra valutazione in ordine all'esecuzione e alla revisione del contratto.
3. Le modalità operative di funzionamento del Comitato saranno determinate dal medesimo nella prima seduta.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 17

Codice di comportamento

1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l'Ente Affidante ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

Art. 18

Clausola finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione vigente in materia di trasporti.
2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'Affidatario.
3. Gli allegati fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 19

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto possono essere devolute all'esame di un collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dall'Ente affidante, uno dall'Affidatario, uno di comune accordo.

In mancanza di accordo tra le parti alla designazione provvede il Presidente del Tribunale competente.

2. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente contratto di servizio e non risolte nei termini di cui al comma 1, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Venezia.